

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3294

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, CAPANNA, GORLA, CALAMIDA,  
POLLICE, RONCHI, TAMINO**

*Presentata il 20 novembre 1985*

**Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto per reati comuni e commessi per finalità di terrorismo**

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il gruppo parlamentare di Democrazia proletaria, fin dal suo ingresso in Parlamento, ha posto la questione del superamento dell'emergenza che ha dato vita ad una legislazione, a processi e ad un circuito carcerario speciali, provocando guasti profondi nel sistema penale e al tessuto democratico. La lotta al terrorismo, e poi alla grande criminalità organizzata, è stata la motivazione a supporto dei provvedimenti dell'emergenza, con l'obiettivo di difendere la democrazia, minacciata dall'eversione. La nostra Costituzione però non prevede lo « stato di eccezione », infatti non concepisce un « custode della Costituzione » che in momenti di particolare gravità assuma poteri eccezionali per la suprema salvezza della Repubblica. Con molta coerenza il Costituente non ha previsto, in nessuna situazione, possibilità di rottura della legalità, non ha accettato, quindi, l'ipotesi che si potessero usare mezzi speciali, eccezionali, per restaurare

la legalità infranta. La nostra Carta fondamentale esclude qualsiasi forma di giustizia politica: la difesa della Repubblica non può che avvenire attraverso i mezzi dello Stato di diritto, il cui nucleo è rappresentato dai diritti dei cittadini, sanciti, tra gli altri, dagli articoli 13, 24, 25, 27 della Costituzione, intangibili finanche dal legislatore. La libertà personale è parte di quel « " nucleo essenziale " di norme immodificabili anche in sede di revisione della Costituzione » (v. BARBERA, COCOZZA, CORSO nel capitolo quinto del *Manuale di diritto pubblico*, a cura di G. Amato e A. Barbera). A commento dei tratti immodificabili del nostro sistema penale, vale a dire dei limiti sostanziali posti al legislatore, conviene leggere ancora il Manuale ora ricordato (pag. 239).

« Il primo di questi limiti consiste nel principio della personalità della responsabilità penale (" la responsabilità penale è personale " articolo 27, primo comma). La

legge non può addebitare al soggetto il fatto altrui, il fatto che non sia riferibile al soggetto attraverso il nesso di causalità materiale (numerose in altre epoche, ma da ultimo anche il diritto nazista, le forme di responsabilità collettiva). Una deroga al principio della personalità della responsabilità è ammessa solo in sede civile ove trovano sempre più ampio spazio, con la moltiplicazione di attività rischiose (circolazione di autoveicoli, attività produttive inquinanti, attività imprenditoriali in genere, ecc.) responsabilità civili per fatti o atti non imputabili a un soggetto (articoli 2047-2054 del codice civile).

Il secondo limite è meno ovvio, ma più penetrante. Non può essere punito come reato il mero comportamento materiale quando non sia associato a un atteggiamento soggettivo di colpevolezza, o nella forma massima del "dolo" o nella forma minima della "colpa" ("il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina", articolo 43 del codice penale). Se è vero infatti che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (articolo 27, secondo comma), è anche vero che con tale condanna è considerato colpevole: non colpevole perché condannato, ma condannato perché colpevole. La presunzione di non colpevolezza dell'imputato trae con sé l'implicazione della colpevolezza come necessario presupposto della condanna (definitiva) e della pena ».

Da quanto detto risulta che il principio *salus rei publicae, suprema lex* — vero fondamento della legislazione speciale — non trova spazio nella nostra Costituzione, che vincola il potere ad un sistema di garanzie, a salvaguardia del cittadino. Il nostro partito ha sempre sostenuto che la democrazia si difende con la democrazia, ed è solo un'ipocrisia sostenere che il ricorso a norme e prassi giudiziarie emergenziali l'hanno salvaguardata, mentre di fatto hanno leso diritti fondamentali.

All'attacco del terrorismo si è risposto con mezzi antidemocratici e illiberali, anzi la nozione di democrazia è stata svilta perché ridotta a semplice salvaguardia di momentanee maggioranze parlamentari: è democratico ciò che la maggioranza parlamentare decide, anche se oltrepassa e lede diritti di libertà, ciò che rappresenta invece un vero e proprio atto di « tirannia » della maggioranza. Cosa è accaduto in questi ultimi dieci anni nel campo penale? Innanzitutto una personalizzazione del diritto, che non ha più ad oggetto comportamenti, o eventi, ma la personalità del reo da cui si desume la condotta criminosa. L'articolo 270-bis (associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), l'articolo 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), la contestazione generalizzata dei reati associativi, l'aggravante della finalità di terrorismo, che ha comportato l'aumento delle pene (della metà per qualsiasi reato contestato), l'impossibilità di effettuare il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti per gli imputati di fatti di terrorismo, sono gli elementi principali della personalizzazione del diritto. Il processo ha conosciuto un'involuzione, dato che non è stata più la sede del dibattito ma della « lotta », dove lo Stato doveva dimostrare la sua capacità di punire e sconfiggere l'eversione. Il processo ha assunto connotati inquisitori con la vanificazione della terzietà del giudice; da qui lo sconquasso delle figure e dei ruoli dei giudici: al centro è emerso il giudice istruttore che ha svolto il ruolo anche del pubblico ministero, il quale a sua volta ha visto aumentare i suoi poteri in ordine al bene fondamentale dei cittadini, la libertà. L'istruttoria è divenuta il *sancta sanctorum* del processo, inaccessibile, incontrollabile, vera fucina nella costruzione delle prove, il cui artefice non può essere controllato e seguito nel suo lavoro.

Fonte prevalente delle « prove » sono stati altri imputati, i pentiti, che per guadagnare sconti di pena (introdotti nel 1979 e nel 1982) hanno avvalorato accuse

e prove elaborate in base ad assunti politico-storiografici. Il principio della responsabilità personale è saltato, per far posto alla responsabilità collettiva per cui ogni imputato ha dovuto rispondere di tutti i reati contestati alla banda o all'associazione; il processo si è trasformato in maxi-processo con decine, a volte centinaia di imputati, e l'aula giudiziaria è divenuta fisicamente una palestra di combattimento. Il pentito è stato il grimaldello che ha fatto saltare tutte le regole processuali e inquinato l'esercizio della giurisdizione. Anche il carcere ha subito, ultimo anello del sistema penale, una profonda involuzione. Esso ha conosciuto una specializzazione, con la creazione di circuiti separati dove non vigevano le regole della legge penitenziaria, ma, attraverso l'uso dell'articolo 90, prassi sottratte al controllo e guidate solo dalla volontà di estirpare la « mala pianta ». Il trattamento subito da centinaia di persone è stato « contrario al senso di umanità », visto che sono stati costruiti *bracci* e *braccetti* speciali e sospese le misure previste dalla legge penitenziaria: le cronache passate sulle carceri di Voghera, Nuoro, Ariano Irpino, Messina, e di tante altre, stanno a testimoniare l'imbarbarimento a cui si è giunti. La custodia preventiva è stata prolungata a dismisura, fino a dieci anni e mezzo per alcuni tipi di rei, così come vincoli tassativi sono stati posti al giudice per limitare la sua discrezionalità nella concessione della libertà provvisoria. È chiara la logica ispiratrice di tutti questi provvedimenti, dell'insieme delle decisioni e dei comportamenti dei diversi poteri dello Stato: quella dell'amico-nemico. Solo questo spiega la sistematica manomissione dei principi del diritto sostanziale, processuale e dell'esecuzione della pena, che sono stati vanificati nei confronti degli imputati di attività terroristiche. Si è detto prima di ipocrisie del potere, il quale ha dichiarato di agire nei limiti della democrazia mentre ne stravolgeva delicati meccanismi; questa ipocrisia ha causato ben altri danni. Infatti se apertamente si fosse detto: « è in atto una

emergenza a cui occorre far fronte con mezzi eccezionali, che verranno abbandonati non appena sarà finita », lo Stato avrebbe causato minori danni all'insieme del sistema penale. Questo infatti ha via via assorbito gli elementi degeneratori penetrati attraverso la legislazione speciale, volta — si è sostenuto — solo alla sconfitta del terrorismo: il pentitismo, i maxi-processi, la commistione dei ruoli del giudice istruttore e del pubblico ministero, la duplicazione delle norme per costruire fattispecie speciali, l'uso massiccio dei reati associativi si sono diffusi ed hanno contaminato tutto il sistema. Così mentre oggi si sostiene, a ragione, che l'emergenza terroristica è finita (da ultimo il Presidente del Consiglio nel suo discorso del 4 novembre), rimane intatta tutta la legislazione speciale che non riguarda più solo reati politici. Basta pensare che da alcuni anni si parla di nuove emergenze (traffico di droga, mafia, camorra e grande criminalità organizzata) che giustificano l'uso di « mezzi » speciali. Nessuno contesta la necessità di una lotta a fondo contro la criminalità organizzata e di mezzi adeguati, soprattutto, per spezzare il suo intreccio con il potere economico e con settori politici e amministrativi. Tutto ciò non giustifica il fatto che il processo penale debba funzionare con l'armamentario dell'emergenza.

Il tasso di penalizzazione negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio balzo, si pensi al traffico e spaccio della droga, campo in cui si applicano norme speciali e si contesta largamente il reato associativo, che però colpiscono il piccolo e marginalmente il grande traffico.

In generale il carcere è strumento non già di « recupero », ma di frattura e vanificazione della possibilità di reimmettersi nel circuito sociale: la mancanza di lavoro, di mezzi e strutture di socializzazione, l'assenza di qualsiasi rapporto con il tessuto della società rendono il carcere un luogo di pura afflizione. È nata, innanzitutto tra i detenuti, la lotta per la decarcerizzazione, per creare una molteplicità di rapporti e scambi con il « ter-

ritorio», nelle sue articolazioni sociali, politiche e istituzionali. Convegni, cooperative, corsi, da un lato, la proposta di ripresa e lo sviluppo della riforma penitenziaria del 1975 per migliorare la vita in carcere, e soprattutto l'uso di misure alternative per spezzare la rigidità della pena e consentire di riacciare rapporti sociali e affettivi, dall'altro, sono le richieste più pressanti. Legislazione speciale, sovrappenalizzazione, interminabili tempi processuali, lunga carcerazione preventiva, anche dopo la modifica del 1984, scarse possibilità di socializzazione quando si sconta la pena, richiedono innanzitutto meno carcere; la proposta di una legge-delega al Presidente della Repubblica per la concessione di un'amnistia e di indulto deriva da queste molteplici esigenze. Democrazia proletaria è consapevole che i problemi della giustizia non si risolvono con l'amnistia e l'indulto, perché questi non incidono sulle cause delle disfunzioni della giustizia che richiedono una nuova procedura processuale con il passaggio al rito accusatorio con il superamento della fase istruttoria e l'esaltazione della terzietà del giudice; una revisione del codice penale, per cancellare norme del codice fascista e depenalizzare talune fattispecie (dai reati associativi a quelli d'opinione), per abolire l'ergastolo e riformare l'articolo 176 del codice penale relativo alla libertà condizionale (si veda il nostro progetto di legge atto Camera n. 2351); l'abolizione della legislazione speciale (si veda la nostra proposta atto Camera n. 3295), l'abbassamento delle pene edittali; lo sviluppo della legge di riforma penitenziaria per migliorare la vita nelle carceri e ampliare le diverse forme delle misure alternative (vedi il nostro progetto di legge n. 2350). Tutto ciò richiedendo tempo, non contraddice l'esigenza primaria di un provvedimento di amnistia e indulto che controbilanci il tasso di « sovrappenalizzazione » sofferto in questi anni dalla società, e consenta un ritorno alla libertà di molti detenuti e una riduzione generalizzata delle pene.

Gli ultimi due provvedimenti di amnistia e di indulto (1979 e 1981) hanno escluso gli imputati per « i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico », dato il clima creato dalle gesta dei gruppi terroristici e dalla risposta dello Stato, guidata dalla legislazione speciale (i cui effetti abbiamo sopra descritto). Il riconoscimento generale della fine del pericolo costituito dai gruppi armati, la sconfitta politica del terrorismo, a cui hanno contribuito gli stessi membri delle organizzazioni armate con la critica della strategia di guerra, l'esigenza che lo Stato con senso di equità sani ingiustizie prodotte dai processi dell'emergenza (aumento delle pene, condanne per reati associativi, ecc.) impongono oggi non solo di non escludere questa fascia di detenuti, i politici, ma anzi richiede una considerazione particolare e in relazione all'amnistia di determinati reati (quelli commessi durante il processo e in stato di detenzione, per esempio) e in relazione all'indulto (viste le pene particolarmente gravi rispetto ai fatti commessi). Lo Stato non può sottrarsi al dovere di contribuire al superamento degli anni di piombo con provvedimenti che escludano i politici disconoscendo ora la dimensione politica dei reati, riconosciuti ieri per adottare norme e prassi giudiziarie speciali. Occorre pertanto concedere l'amnistia e l'indulto anche per reati politici (alcuni dei quali, per altro, andrebbero cancellati dal codice, dall'articolo 270-*bis* al 289-*bis*, all'apologia di reato e ai reati associativi).

L'amnistia generale, che riguardi i « comuni » e i « politici », va incontro all'esigenza civile di infliggere meno carcere possibile. In questo modo si risponde non solo alle attese di chi in carcere si mobilita per riacciare i rapporti con il tessuto sociale, ma anche di chi libero, si batte per il superamento del carcere che farebbe compiere un salto in avanti all'organizzazione civile del nostro paese. L'amnistia e l'indulto rispondono a questa multiforme corrente di pensiero e di iniziative, che chiede meno carcere oggi, per liberarsi dalla necessità del carcere.

Veniamo alla considerazione dell'articolo della proposta di legge.

L'articolo 1 prevede la delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia al punto:

a) per ogni reato non finanziario di competenza del pretore, estesa ora (legge n. 400 del 1984) al furto aggravato e alla ricettazione;

c) per i reati commessi a mezzo stampa.

Il punto d) prevede l'amnistia per reati, per i quali concorra qualsiasi circostanza aggravante, comprese quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale. Richiamiamo l'attenzione su questo punto perché costituisce l'elemento di novità dell'amnistia in quanto si propone di estenderla a reati che superano il massimo dei tre (o quattro) anni previsti *sub-a*) e *sub-b*). La scelta dei reati amnestiabili è stata fatta da un lato escludendo reati di sangue, e dall'altro individuando reati caratterizzati per essere d'opinione o associativi: l'istigazione pubblica e l'apologia (articolo 303), propaganda e apologia sovversiva (articolo 272); istigazione a commettere reati contro la personalità internazionale e interna dello Stato (articolo 302); cospirazione politica mediante accordo (articolo 304); cospirazione politica mediante associazione (articolo 305); istigazione ai militari a disobbedire (articolo 266); istigazione a delinquere e istigazione a disobbedire alle leggi (articoli 414 e 415). Questi reati previsti dal codice Rocco andrebbero in un ordinamento democratico per lo più cancellati, in quanto reati di opinione o tali da essere estensibili a piacimento: valga per tutti il reato di cospirazione, usato dai tribunali del regime fascista per colpire chiunque fosse sospetto di idee « sovversive ».

Si propone altresì di concedere l'amnistia per i reati associativi, quali la banda armata, l'associazione sovversiva, l'associazione con finalità di terrorismo (articoli 306, 270, 270-bis), in quanto la loro imputazione ha consentito di rendere collet-

tiva la responsabilità, attraverso il concorso morale, per i fatti di cui a volte neppure gli imputati erano a conoscenza.

Inoltre, gli imputati di reati associativi sono accusati per lo più di essere « costitutori » e « capi », fino all'assurdo che, per esempio, una banda è risultata composta di 55 capi e 3 partecipanti (si vedano le memorie difensive, tra le altre, di T. Mancini a proposito del processo del « 7 aprile »).

Anche per il reato di associazione a delinquere si prevede l'amnistia solo se commesso per finalità politiche (punto f).

L'amnistia dovrebbe valere anche per il reato di rapina (articolo 628), a patto però che non sia stata commessa nessuna offesa alla vita e alla incolumità della persona (percosse, lesioni, ecc.). Per i reati gravi come l'insurrezione armata e la guerra civile (articoli 284 e 286), Democrazia proletaria ritiene giusto concedere l'amnistia perché l'imputazione di questi reati oggi significa solo prolungamento della carcerazione anche per chi ha già scontata la pena per altri fatti specifici. L'imputazione per insurrezione e guerra civile è un tipico reato-cornice, costruito per prolungare i termini della carcerazione preventiva e motivare la specialità dei trattamenti processuali e penitenziari.

Le considerazioni che hanno spinto Democrazia proletaria a prevedere l'amnistia per questo tipo di reati si possono riprendere da un testo di L. Ferrajoli:

« Il terrorismo è stato in Italia un fenomeno di guerra, sia pure interna o civile? Su questa questione la pubblicistica politica è sempre stata oscillante, o meglio contraddittoria. Da un lato si nega recisamente e unanimemente che il terrorismo, nonostante il suo insano programma eversivo, sia stato una guerra civile. La cosiddetta linea della fermezza, adottata dal Governo e dalle forze di maggioranza nel fronteggiarlo, fu anzi motivata dall'argomento, sia pure logicamente inconsistente, che con i delinquenti lo Stato non scende a patti. Simultaneamente, però, si insiste altrettanto decisamente e concordemente sul fatto che il terrorismo ha rappresentato un attacco, qualitativamente diverso da ogni altro fe-

nomeno criminale, contro le basi delle istituzioni democratiche: che è una tesi in contrasto con la prima, dato che un attacco non solo alla sicurezza dei cittadini come è quello portato da ogni delitto, ma alle basi dello Stato, è per l'appunto un atto di guerra. In entrambi i casi "diritto d'emergenza" è una *contradictio in adjecto*. Se è vera la prima tesi (come io credo, dato che nessuno, salvo forse i terroristi, può aver pensato seriamente che il terrorismo mettesse davvero in pericolo le basi dello Stato o la sicurezza delle sue istituzioni), la legislazione e la giurisdizione dell'emergenza sono state non solo giuridicamente ma anche politicamente illegittime. Se invece è vera la seconda tesi e si ritiene che il nostro paese sia sceso in guerra contro i terroristi, allora le pratiche dell'emergenza sono state politicamente legittime, ma non di diritto penale si è trattato, bensì di mero esercizio della forza, a fini di difesa. Nel primo caso si deve parlare di diritto illegittimo; nel secondo di non-diritto, ma di difesa di fatto, giustificata allora dalla necessità ed oggi in tutti i sensi ingiustificata essendo il terrorismo finito ».

Al punto g) si prevede di amnistiare i delitti concernenti le armi comuni da sparo, le armi da guerra o tipo guerra, escludendo però le materie esplodenti utilizzate per compiere stragi.

Richiamiamo l'attenzione sull'importanza di concedere l'amnistia per reati connessi all'uso e piccolo spaccio di stupefacenti, che costringono in carcere chi ha invece bisogno di interventi di natura terapeutica e assistenziale. Pur consapevoli della limitatezza dell'intervento della struttura socio-sanitaria nei confronti dei tossicodipendenti è certo d'altra parte che il carcere aggrava la loro condizione. Giova ricordare che il Parlamento ha previsto la possibilità di non far finire in carcere chi ha intrapreso un percorso di cura: con l'amnistia si tratta ora di far tornare in libertà i tossicodipendenti per dare loro la possibilità, se lo desiderano, di intraprendere cure terapeutiche.

Infine si propone l'amnistia per i reati commessi in udienza o durante lo stato

di detenzione escludendo, nel primo caso la falsa testimonianza — che rappresenta un motivo di esclusione oggettiva dalla amnistia —, nel secondo i delitti di strage e omicidio.

La proposta di legge prevede anche un indulto, che per solito accompagna l'amnistia, perché esso serve ad abbassare le pene in generale senza far venire meno il giudizio e la condanna, dato che esso non cancella il reato ma interviene solo nella quantità di pena. Inoltre, l'indulto, essendo revocabile, è tale da spronare a non commettere reati da parte di chi ne usufruisce. Esso rappresenta una misura capace di rendere più umane le pene (secondo il dettato costituzionale), senza provocare allarme sociale. A ragione hanno scritto Canosa e Santosuosso (*Critica del diritto*) che: « la legislazione dell'emergenza e le prassi giudiziarie degli ultimi anni hanno prodotto un globale innalzamento delle pene, che oggi, nel mutato contesto, richiede una mitigazione, la quale ristabilisca una proporzione tra pena e fatto, riconducibile ai criteri ordinari della legislazione penale ».

Per questo l'indulto è previsto nella misura proporzionale di un quarto della pena per la fascia compresa tra i trenta ed i dieci anni, mentre per le pene inferiori a dieci anni esso è due anni.

Nell'articolo 5 si prevede la commutazione della pena all'ergastolo in trenta anni, nella speranza che presto il legislatore intervenga per cancellare questa norma anticostituzionale dal nostro codice penale.

L'impegno di Democrazia proletaria per superare gli anni di piombo si è tradotto non solo nella partecipazione e nella promozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma anche in una serie di proposte legislative che vogliamo richiamare: dalla revisione della legge penitenziaria del 1975 alla abolizione dell'ergastolo, alla riformulazione dell'articolo 176 del codice penale per ampliare le possibilità della liberazione condizionale, alla sollecitazione a favore della legge sulla dissociazione (in

discussione al Senato), che consentirebbe, se approvata nel testo originario che non richiede abiure e pronunciamenti di lealtà, di contenere le sanzioni penali per fatti di terrorismo in considerazione della diversa situazione politica e dell'ormai avvenuto distacco dalle ideologie e pratiche terroristiche (come ha sottolineato il magistrato L. Saraceni sul *Manifesto* del 5 ottobre 1985).

Democrazia proletaria, nel raccomandare l'approvazione di questa legge delega, è consapevole della limitatezza dell'intervento amnistiale rispetto ai complessi problemi della giustizia, epperò esso sarebbe atto di equità, che darebbe a molti la possibilità di un ritorno alla vita civile e potrebbe segnare l'inizio di una stagione di revisione del sistema penale, sfigurato dalla legislazione d'emergenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Amnistia*).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario che sia di competenza del pretore ai sensi dell'articolo 31 del codice di procedura penale, o per il quale è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, se commesso da un minore di anni diciotto o da chi, al momento della entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale, commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per i reati previsti dagli articoli 266, 270, 270-bis, 272, 284, 286, 302, 303, 304, 305, 624 comunque aggravato, 306, 414, 415, 482, 628 del codice penale purché non concorra con uno dei reati previsti dal capo I del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale, ancorché concorra qualsiasi circostanza aggravante, comprese quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale;

e) per i reati previsti dall'articolo 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di gravi disagi dovuti a calamità naturali o



a disfunzioni di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone o dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1), 7) e 10), e sempre che non ricorrano altre aggravanti;

f) per il reato previsto dall'articolo 416 del codice penale, anche se aggravato, ed ancorché concorrano le aggravanti indicate alla lettera e), purché commesso per le finalità indicate nell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304, o comunque per le finalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del codice penale;

g) per i delitti concernenti le armi comuni da sparo, le armi da guerra o tipo guerra, ad eccezione delle materie esplosive e degli ordigni esplosivi o incendiari qualora connessi con il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale e compiuti per le finalità indicate nella lettera f);

h) per i reati previsti nel secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; per i reati previsti nel primo comma della medesima disposizione, limitatamente alle ipotesi di detenzione, trasporto e acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

i) per i reati commessi in udienza, con qualsiasi rito giudicati, ad eccezione del reato di cui all'articolo 372 del codice penale, nella ipotesi prevista nell'articolo 2 della presente legge;

l) per i reati commessi durante lo stato di detenzione, ad eccezione di quelli previsti nell'articolo 422, primo comma e primo periodo del secondo comma, e nell'articolo 575 del codice penale.

## ART. 2.

*(Esclusioni oggettive dell'amnistia).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) articolo 316 (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*);

2) articolo 318 (*Corruzione per un atto d'ufficio*);

3) articolo 319, quarto comma (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*);

4) articolo 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*);

5) articolo 321 (*Pene per il corruttore*);

6) articolo 355 (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) articolo 371 (*Falso giuramento della parte*);

8) articolo 372 (*Falsa testimonianza*) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) articolo 443 (*Commercio e somministrazione di medicinali guasti*);

10) articolo 444 (*Commercio di sostanze alimentari nocive*);

11) articolo 445 (*Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*);

12) articolo 501 (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*);

13) articolo 501-bis (*Manovre speculative su merci*);

14) articolo 590, secondo e terzo comma (*Lesioni personali colpose*), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

15) articolo 644 (*Usura*);

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia

speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18, 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, della stessa legge;

2) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n.31, concernente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, come integrato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863;

d) ai delitti previsti dalla lettera d) dell'articolo 1 della presente legge, aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale, quando l'aggravante riguarda reati finanziari, valutari o delitti contro la pubblica amministrazione.

Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa, ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a sé o ad altri, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave e uno degli altri sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo quest'ultimo.

## ART. 3.

*(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione o dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale nonché delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7 e 9, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, risulti prevalente o equivalente ogni tipo di circostanza attenuante. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti.

## ART. 4.

*(Rinunciabilità dell'amnistia).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

## ART. 5.

*(Indulto).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene relative ai reati commessi entro la data del

31 ottobre 1985, anche con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per trenta anni;

b) è concesso indulto nella misura di un quarto per le pene detentive superiori ai dieci anni;

c) è concesso indulto nella misura di due anni per le pene detentive inferiori ai dieci anni, ma, in ogni caso, la riduzione non può essere superiore alla metà della pena inflitta;

d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate.

#### ART. 6.

*(Indulto per le pene accessorie).*

È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

#### ART. 7.

*(Computo della pena ai fini della liberazione condizionale).*

Le pene condonate col decreto delegato di cui alla presente legge si considerano come scontate ai fini del computo della pena per ottenere il beneficio della liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 176 del codice penale.

#### ART. 8.

*(Esclusioni oggettive dall'indulto).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ovvero di cui agli articoli 2 e 3 della legge 29 mag-

gio 1982, n. 304, l'indulto non si applica alle pene previste:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) articolo 276 (*Attentato contro il Presidente della Repubblica*);

2) articolo 285 (*Devastazione, saccheggio e strage*);

3) articolo 314 (*Peculato*);

4) articolo 315 (*Malversazione a danno di privati*);

5) articolo 317 (*Concussione*);

6) articolo 319, primo, secondo, terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, articolo 320 e articolo 321 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*);

7) articolo 422 (*Strage*);

8) articolo 428 (*Naufragio, sommersione o disastro aviatorio*);

9) articolo 429, secondo comma (*Danneggiamento seguito da naufragio*);

10) articolo 430 (*Disastro ferroviario*);

11) articolo 431 (*Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento*);

12) articolo 432, primo e terzo comma (*Attentato alla sicurezza dei trasporti*);

13) articolo 433, terzo comma (*Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni*);

14) articolo 434 (*Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*);

15) articolo 438 (*Epidemia*);

16) articolo 439 (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*);

17) articolo 440 (*Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari*);

18) articolo 630, primo, secondo e terzo comma (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*);

19) articolo 648-bis (*Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*);

b) per i delitti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto articolo 1;

c) per i reati finanziari.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

Ai fini previsti dall'articolo 176 del codice penale le pene condonate ai sensi del decreto delegato di cui alla presente legge si intendono come effettivamente espiate.

#### ART. 9.

##### *(Revoca dell'indulto).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato di cui alla presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

ART. 10.

*(Termine di efficacia).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 31 ottobre 1985.

ART. 11.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.